

COMUNE DI LENO (BS)



REGOLAMENTO SULLA RATEIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 38 del 15/09/2016
Modificato con delibera consiliare n. 41 del 18/12/2025*



COMUNE DI LENO

(Provincia di Brescia)

25024 LENO - Via Dante n.

3 P.I.: 00727240988 - C.F.

88001410179 Tel. 030/9046250-251

- Fax 030/9046253

e-mail: tributi@comune.leno.bs.it

REGOLAMENTO SULLA RATEIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE GENERALE

Art.1 – Ambito di applicazione

Art.2 – Esclusione

Art.3 – Condizioni per beneficiare di rateizzazioni o proroghe

Art.4 – Rateizzazione in fase di versamento spontaneo

Art.5 – Rateizzazione per atti di recupero di entrate o di irrogazione di sanzioni tributarie

Art.6 – Rateizzazione in fase di riscossione coattiva

Art. 6 bis – Situazione di difficoltà socio – economica – Persone fisiche

Art. 6 ter – Situazione di difficoltà economico e finanziaria – Imprese, enti non commerciali privati ed enti pubblici economici

Art. 6 quarter – Verifica della situazione economico-finanziaria per i soggetti di cui all'art. 6 ter

Art. 6 quinquies – Situazione di difficoltà economico e finanziaria – Enti Pubblici non economici

Art. 6 sexies – Particolari eventi

Art.7 – Interessi dilatori

Art.8 – Proroghe

Art.9 – Decadenza

Art.10 – Ulteriore rateizzazione

Art.11 – Importo minimo della rata

Art.12 – [Abrogato]

Art.13 – Riscossione coattiva con l'Agente di riscossione

Art.14 – Garanzie sulla rateizzazione

Art.15 – Pluralità di rateizzazioni

Art.16 – Termini per la proposizione dell'istanza

Art.17 – Disposizioni generali

Art. 18 – Disposizioni particolari

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento si applica a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria o patrimoniale ed ai proventi da servizi, indipendentemente dalla relativa allocazione nel bilancio dell'ente, salvo quanto previsto dall'art.2.
- 2) Rientra nel campo di applicazione del presente regolamento anche la rateizzazione di sanzioni amministrative tributarie.

Art. 2 – Esclusione

- 1) Il regolamento non si applica:
 - a) alle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto normate dall'art.26 dalla Legge 24/11/1981 n.689, fatta eccezione per quelle tributarie;
 - b) ai contributi di costruzione;
 - c) alle entrate riscosse dal Comune per conto di altri enti;
 - d) alle entrate per le quali la rateizzazione è regolata da disposizioni normative speciali.

Art. 3 – Condizioni per beneficiare di rateizzazioni o proroghe

- 1) Per beneficiare della concessione di rateizzazioni o proroghe, il debitore al momento della concessione di tale beneficio non deve aver altre posizioni debitorie scadute nei confronti del Comune in qualsiasi fase siano - comprese quelle già in fase di recupero coattivo, non contemplate nell'istanza stessa. I criteri per la verifica della predetta condizione sono:
 - a) per i tributi o altre entrate da versare in modalità di autoliquidazione del contribuente o dell'utente, l'ente effettua la verifica anche rispetto alle somme a debito comunque già scadute anche se non è ancora emesso il relativo sollecito o atto di recupero (atto di liquidazione o accertamento);
 - b) le somme già richieste in fase di sollecito o in atti di recupero, anche già in fase coattiva, debbono essere già pagate indipendentemente dalla scadenza specifica dei medesimi atti, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - c) non si considerano le somme a debito dell'istante in qualità di responsabile solidale per posizioni debitorie in capo ad altri soggetti, salvo sia già emesso a suo carico il relativo atto di recupero o sia iniziato a suo carico il recupero coattivo;
 - d) non si considerano le somme a debito di società od enti di cui il debitore istante sia legale rappresentante o amministratore;
 - e) non si considerano le somme dovute dall'istante conseguenti a successione "mortis causa", precedentemente in carico al "de cuius";
 - f) nel caso che il pagamento del debito sia già previsto in più rate per disposizione legislativa o regolamentare o contrattuale, il debitore per beneficiare di un'ulteriore personale rateizzazione dovrà avere versato tutte le altre precedenti rate, se scadute;
 - g) non si considerano le somme di spettanza dell'Amministrazione Comunale, ma liquidate e riscosse da altri enti, né le somme da riscuotere dall'Amministrazione per conto di altri soggetti.
- 2) E' compito del Responsabile di settore, a cui fa riferimento l'entrata oggetto di rateizzazione o proroga, accertare preliminarmente presso tutti gli altri settori dell'Amministrazione comunale, l'esistenza o meno delle condizioni di cui al comma 1). L'attività di tale verifica dovrà emergere da apposita scheda di ricognizione debitamente sottoscritta dai vari Responsabili di settore dell'ente.
- 3) La rateizzazione deve essere richiesta dal debitore con apposita istanza scritta alla quale dovrà essere allegato ogni documento a sostegno della stessa.
- 4) Il debitore istante dopo la presentazione della domanda e prima del provvedimento di rigetto, ai fini della sussistenza della condizione di cui al comma 1, può estinguere i debiti verso il

Comune considerati già scaduti ai sensi del comma stesso. In caso di rigetto della domanda, la stessa può essere ripresentata ed accolta qualora nulla più osti alla sua ammissibilità ed accoglimento. Le somme già scadute per tributi, che non siano già richieste in atti di recupero emessi, per le quali sia previsto l'istituto del ravvedimento operoso, debbono essere versate con tale procedura, se ancora ammissibile, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, come previsto dalla lettera a) del comma 1; in caso contrario il competente ufficio emette immediatamente l'atto di recupero, atto che dovrà essere onorato ai fini dell'accoglimento dell'istanza come previsto dalla lettera b) del comma 1.

5) [ABROGATO].

Art. 4 – Rateizzazione delle entrate in fase di versamento spontaneo

- 1) I tributi comunali e i proventi extratributari, in fase non coattiva, possono essere rateizzati per situazioni di obiettiva difficoltà socio-economica o finanziaria, con un piano come di seguito indicato e osservando il limite di cui al successivo art. 11:
 - Somme fino a 100,00 euro: Nessuna rateizzazione
 - Somme da 100,01 a 500,00: Massimo 04 rate con scadenza mensile
 - Somme da 500,01 a 3.000,00: Massimo 12 rate con scadenza mensile
 - Somme da 3.000,01 a 6.000,00: Massimo 24 rate con scadenza mensile
 - Somme da 6.000,01 a 20.000,00: Massimo 36 rate con scadenza mensile
 - Somme da 20.000,01 a 50.000,00: Massimo 48 rate con scadenza mensile
 - Somme oltre 50.000,01: Massimo 60 rate con scadenza mensile
- 2) [ABROGATO]
- 3) La rateizzazione è applicabile anche per entrate la cui gestione è affidata a terzi, rimanendo comunque di competenza degli uffici comunali il relativo atto di concessione.
- 4) Le richieste di rateizzazione vanno inoltrate all'ufficio di competenza cui fa capo l'entrata oggetto dell'istanza, il quale a sua volta dovrà acquisire ogni ulteriore elemento che riterrà opportuno al fine dell'istruttoria della pratica.
- 5) Se le entrate sopra indicate sono soggette ad un termine di decadenza per la notifica del relativo avviso di accertamento per mancato pagamento o avviso di liquidazione o di atto di recupero, la scadenza dell'ultima rata riferita ad esse non può eccedere l'ultimo giorno del sesto mese solare antecedente il mese di decadenza.

Art. 5 – Rateizzazione per atti di recupero di entrate o di irrogazione di sanzioni tributarie

- 1) Le somme complessivamente richieste tramite atti di recupero (atti liquidazione o accertamento) su tributi comunali o su proventi extratributari, in fase non coattiva, per situazioni di obiettiva difficoltà socio-economica o finanziaria, possono essere rateizzate in numero massimo di rate come indicato nell'art. 4.
- 2) La disposizione si applica anche alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni pecuniarie, contestualmente irrogate nel medesimo atto.
- 3) [ABROGATO]
- 4) Il presente articolo si applica anche alla rateizzazione prevista dall'art.24 D.lgs. n. 472/1997, comma 2 e dall'art. 25 del Testo unico di cui al d.lgs. n. 173/2024, inerenti le sanzioni tributarie autonomamente irrogate.
- 5) Per atti di accertamento per i quali è previsto l'istituto della definizione agevolata della sanzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.472-1997 e dell'art. 18 del Testo unico di cui al d.lgs. n.173/2024, il presente Regolamento si applica anche al provvedimento con la sanzione nella misura ridotta se il contribuente non si avvale dell'autonoma rateizzazione prevista in detti articoli. Per l'applicazione della sanzione ridotta, in caso sia applicato il presente Regolamento, è necessario che l'istanza di rateizzazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 16 comma 3 d.lgs. n.472-1997 o dell'art. 18 comma 3 del T.U. n.173/2024, oltre che

entro il termine di cui all'art. 16 del Regolamento presente.

- 6) Se gli atti indicati in questo articolo sono soggetti ad un termine di decadenza per la notifica dell'ingiunzione fiscale o cartella di pagamento per il mancato pagamento, la scadenza dell'ultima rata riferita ad essi non può eccedere l'ultimo giorno del sesto mese solare antecedente il mese di decadenza.

Art. 6 - Rateizzazione in fase di riscossione coattiva

- 1) Le somme oggetto di riscossione coattiva ai sensi del R.D. n.639/1910 o tramite Agente di riscossione, per situazioni di obiettiva difficoltà socio-economica o finanziaria, possono essere rateizzate in un numero massimo di rate come indicato all'art. 4.
- 2) [ABROGATO]
- 3) La rateizzazione è applicabile anche per le entrate in recupero coattivo esternalizzato, rimanendo comunque di competenza degli uffici comunali il relativo atto di concessione.
- 4) Per l'osservanza delle soglie indicate nell'art. 4 si tiene conto anche delle somme dovute dal debitore per gli interessi di mora e delle spese a carico del debitore per la procedura coattiva.

Art. 6- bis Situazione di difficoltà socio-economica – Persone fisiche

- 1) Si considera, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in obiettiva situazione di difficoltà socio-economica la persona fisica che presenta l'indice sotto descritto pari o superiore a 1 (uno).
- 2) L'indice è il risultato che si ottiene applicando la seguente formula:
$$I = A / B * C$$
- 3) I predetti fattori sono definiti come segue: (I) sta per indice, (A) per debito complessivo verso l'ente, (B) il valore ISEE mensile certificato, (C) il coefficiente:

(A) Debito complessivo	(B) ISEE ordinario annuo		(C) Coefficiente
Valore in €	da	a	%
	0,00	5.000,00	20%
	5.000,01	10.000,00	21%
	10.000,01	15.000,00	22%
	15.000,01	20.000,00	23%
	20.000,01	25.000,00	24%
	25.000,01	30.000,00	25%
	30.000,01	35.000,00	26%
	35.000,01	40.000,00	27%
	40.000,01	45.000,00	28%
	45.000,01	50.000,00	29%
	50.000,01	75.000,00	30%
	75.000,01	100.000,00	32%
	100.000,01	150.000,00	34%
	150.000,01	200.000,00	36%
	200.000,01	oltre	39%

- 4) L'ISEE dev'essere valido al momento della presentazione dell'istanza secondo la specifica normativa in materia. L'ISEE mensile è pari a 1/12 dell'ISEE annuo.
- 5) Al solo fine della verifica dell'indice della situazione economico-finanziaria, nel debito complessivo verso l'ente, si considerano cumulativamente:
 - a) tutte le entrate per cui si richiede la rateizzazione, anche se di competenza di altri settori dell'ente, per le quali non sussistano le condizioni ostative alla concessione del beneficio ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6, dell'art. 8, comma 4;

- b) le somme residue relative a altre rateizzazioni in corso, anche per le entrate di cui all'art. 2, per le quali non è intervenuta la decadenza o non è scaduto il sollecito di cui all'art. 8 e all'art. 9, comma 6;
 - c) gli oneri e spese di riscossione coattiva e gli interessi di mora maturati inerenti le procedure relative a tutti i debiti considerati alle precedenti lettere a) e b).
- 6) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata nonché ai professionisti iscritti negli appositi ordini, albi e collegi, che esercitano l'attività in forma individuale.
 - 7) Per debiti in capo a società semplici e associazioni fra professionisti non costituite in forma societaria si sommano gli ISEE di ciascun socio o professionista risultante associato alla data di presentazione della domanda.

Art. 6 ter - Situazione di difficoltà economica e finanziaria – Imprese, enti non commerciali privati ed enti pubblici economici

- 1) Si considera, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in obiettiva situazione di difficoltà economica e Finanziaria l'impresa o l'ente non commerciale o l'ente pubblico economico che ricade nella situazione di cui al comma 2.
- 2) E' considerato in situazione di difficoltà economico-finanziaria il soggetto che presenta un indice di liquidità primaria inferiore a 1 (uno), così ottenuto:
 - a) Liquidità immediata + Liquidità differita / Debiti a breve termine
 - b) Si intendono liquidità immediate le "Disponibilità liquide" dello stato patrimoniale attivo del bilancio di esercizio, per liquidità differite i "Crediti" esigibili entro l'esercizio successivo rilevati dallo stato patrimoniale attivo del bilancio di esercizio, per "Debiti a breve termine" i debiti esigibili entro l'esercizio successivo.
- 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

Art. 6 quarter - Verifica della situazione economico-finanziaria per i soggetti di cui all'art.6 ter

- 1) Per i soggetti tenuti alla approvazione del bilancio di esercizio ex art. 2423 cod.civ. , anche in forma abbreviata o semplificata, gli elementi indicati all'art. 6 ter sono desunti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, purchè si riferisca ad un periodo chiuso da non oltre 12 mesi. Se non sono direttamente desumibili è necessario presentare una dichiarazione del legale rappresentante asseverata dall'organo di revisione ove vengono indicati. In alternativa al bilancio di esercizio il soggetto può presentare una situazione annua più aggiornata, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dall'organo di revisione, ove si evincono tali dati.
- 2) Per i soggetti esercenti attività d'impresa non tenuti all 'approvazione del bilancio di esercizio ex art. 2423 e 2424 cod.civ., gli elementi di cui all'art. 6 ter sono desunti dal bilancio d'esercizio predisposto ex art. 2217 e 2262 cod. Civ., purchè si riferisca ad uno periodo chiuso da non oltre 12 mesi. Se non sono direttamente desumibili è necessario presentare una dichiarazione del legale rappresentante asseverata da un soggetto abilitato all'assistenza fiscale secondo la vigente normativa, ove vengono indicati. In alternativa il soggetto può presentare una situazione annua più aggiornata sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata da un soggetto abilitato all' assistenza fiscale dalla vigente normativa.
- 3) Per i soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 gli elementi di cui all'art. 6 ter sono desunti dall'ultimo bilancio di esercizio annuo o rendiconto annuo approvato dal competente organo a norma di legge o Statuto o regolamento, purchè riferentesi ad un periodo chiuso da non oltre 12 mesi, sottoscritto dal legale rappresentante. Se tali elementi non sono direttamente desumibili è necessario presentare una dichiarazione del legale rappresentante, ove vengono indicati. In alternativa il soggetto può presentare una situazione annua più aggiornata sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6 quinquies - Situazione di difficoltà economica e finanziaria – Enti Pubblici non economici

- 1) Per gli enti Pubblici non economici la situazione di difficoltà economica e finanziaria è attestata e motivata dal legale rappresentante dell'ente con asseverazione dell'organo di revisione relativo.

Art. 6 sexies – Particolari eventi

- 1) Per tutti i soggetti sopra indicati la situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o eventi eccezionali che hanno determinato l'inagibilità dell'unico immobile ad uso abitativo del soggetto richiedente quale persona fisica o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede operativa dell'impresa o dell'ente. Per “ unico immobile” s'intende che il soggetto non sia pieno proprietario di altra abitazione o altra sede nel territorio nazionale.
- 2) La disposizione non si applica se gli eventi indicati al comma 1 hanno dato luogo a provvedimenti legislativi o amministrativi, nazionali, regionali o locali circa la dilazione delle scadenze di pagamento per i tributi comunali o le altre entrate comunali cui si riferisce il presente Regolamento. Il soggetto interessato può comunque avvalersi delle disposizioni di cui al presente Regolamento se rientra nelle situazioni di cui agli art. 6 bis, 6 ter, 6 quinquies.

Art. 7 – Interessi dilatori

- 1) Salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni normative speciali, sulle somme rateizzate si applicano gli interessi dilatori al saggio legale vigente al momento della concessione, decorrenti dalla data della concessione. Gli interessi sono calcolati e versati rata per rata.
- 2) La mancata corresponsione degli interessi dilatori equivale a mancato pagamento della totalità della rata in cui sono inclusi.
- 3) La disposizione si applica anche per la rateizzazione di somme già in fase di recupero coattivo ed anche in tal caso gli interessi si applicano dalla data dell'atto di concessione.

Art. 8 – Proroghe

- 1) Nei casi in cui è ammissibile la rateizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni, è concedibile alle stesse condizioni una proroga della scadenza dell'intera somma a debito, fino ad un massimo di tre mesi dalla scadenza originaria del debito.
- 2) Al riguardo si applicano gli interessi dilatori al saggio legale come indicato nell'art.7.
- 3) Alla proroga è applicabile il disposto dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 5, comma 6.
- 4) Il mancato pagamento del debito alla scadenza, dopo espresso sollecito, comporta che il debito stesso non può essere oggetto di ulteriore proroga o rateizzazione.
- 5) Il sollecito assegna un termine di pagamento di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 – Decadenza

- 1) Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel corso di sei mesi nell'arco del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito notificato al debitore stesso.
- 2) Gli effetti della decadenza cessano con l'estinzione dell'intero debito residuo, compresi gli interessi dilatori ed eventuali spese di riscossione a favore di soggetti esterni.
- 3) In caso di decadenza il carico residuo non può più essere oggetto di nuova rateizzazione o proroga, anche per sanzioni, interessi e altri gli oneri accessori conseguenti alla decadenza.
- 4) Il Responsabile di Posizione competente comunica immediatamente al debitore ed all'ufficio Ragioneria dell'ente l'intervenuta decadenza.
- 5) In fase coattiva la decadenza interviene dopo due rate consecutive non pagate. La decadenza

dal beneficio in fase coattiva non comporta la decadenza dal beneficio in fase non coattiva e viceversa, se ambedue le fasi sono coesistenti nell'atto di concessione.

- 6) Anche in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di una o più rate che non comporti decadenza le somme non pagate non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione o proroga.
- 7) Il sollecito assegna un termine di pagamento di 30 giorni dalla notifica.

Art. 10 – Ulteriore rateizzazione

- 1) In caso di comprovato peggioramento della situazione socio-economica o finanziaria, accertata con le modalità di cui ai precedenti articoli, la rateizzazione, se originariamente concessa in un numero di rate inferiori rispetto al massimo concedibile, potrà essere oggetto di un nuovo piano di rientro del debito residuo fino al raggiungimento del predetto numero massimo di rate per l'importo originario, considerando anche quelle inizialmente concesse.
- 2) La facoltà di cui al comma 1 può essere concessa una volta sola.
- 3) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte del debitore deve pervenire, a pena di inammissibilità, prima della decadenza dal beneficio.
- 4) Restano in ogni caso applicabili i limiti di cui all'art.4 comma 5 e all'art.5 comma 6.
- 5) La facoltà di cui al presente articolo può essere concessa anche dopo una proroga rilasciata ai sensi dell'art. 8; ai fini del conteggio delle rate concedibili la proroga iniziale è considerata come una rata già concessa. In alternativa il debitore può chiedere, alle condizioni di cui al comma 1, un'ulteriore proroga in ogni caso con scadenza non oltre il termine massimo di cui all'art. 8.

Art. 11 – Importo minimo della rata

- 1) L'importo di ogni singola rata risultante dall'atto di concessione, non può essere inferiore ad euro 100,00, non considerando le somme dovute per interessi dilatori comprese nella rata, e in fase coattiva considerando le somme comprese nella rata dovute per spese di procedura a carico del debitore e per interessi moratori eventualmente già maturati. Per somme rateizzate d'importo fino a 199,99 euro complessivi il limite minimo è di 50,00 euro a rata.

Art. 12 – Deroghe

[ABROGATO]

Art. 13 – Riscossione coattiva con l'Agente di riscossione

- 1) La facoltà di rateizzazione delle somme oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo, di cui all'art.19 del D.P.R. n.602/1973, rimane in capo al Comune ai sensi dell'art.26, comma 1 bis, del D. Lgs n. 46/1999 come introdotto dall'art.36 del D.L. n. 248/2007 convertito in Legge 31/2008.
- 2) Per quanto previsto al precedente comma 1) sono applicabili le procedure, i limiti ed i criteri di cui al presente regolamento.

Art. 14 – Garanzie sulla rateizzazione

- 1) Se l'importo a debito per il quale si concede la rateizzazione è pari o superiore ad euro 50.000,00 il Comune richiede al debitore idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da eventuali Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi debitamente iscritti negli appositi albi. La disposizione non si applica per i debiti in fase di recupero coattivo da parte di terzi soggetti o dell'Agente di riscossione e pertanto il relativo importo non concorre a determinare la soglia predetta.
- 2) La concessione di rateizzazione decade in caso di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 1) entro 30 giorni dalla data comunicazione del predetto atto.
- 3) La garanzia di cui al comma 1 deve scadere decorsi almeno sei mesi dalla scadenza dell'ultima

rata, deve garantire anche gli interessi di dilazione e deve contenere espressa rinunzia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale.

Art. 15 – Pluralità di rateizzazioni

- 1) Non è causa ostativa alla concessione della rateizzazione il fatto che il debitore ne abbia in corso un'altra per la quale non sia intervenuta la decadenza prevista dall'art. 9.
- 2) Se interviene la decadenza di cui all'art. 9 non possono essere concedibili nuove rateizzazioni per altri nuovi debiti, fino all'assolvimento dell'intero debito per il quale è intervenuta la decadenza stessa. Tale effetto della decadenza cessa in caso di accertata prescrizione del debito stesso.
- 3) Nel caso di pluralità di rateizzazioni concomitanti, se interviene la decadenza per una sola di esse, non interviene di per sé decadenza per le altre.
- 4) In caso di rateizzazione cumulativa di più posizioni debitorie attribuite in sede di P.E.G. a diversi Responsabili di posizione, ciascuna rateizzazione è considerata a se' stante per quanto riguarda la decadenza. Si considera invece cumulata con le altre ai fini del numero massimo di rate concedibili, dell'importo minimo per rata e della costituzione della garanzia obbligatoria di cui all'art. 14.

Art. 16– Termini per la proposizione dell'istanza

- 1) In fase di versamento spontaneo l'istanza di rateizzazione o proroga del debito è inammissibile se presentata oltre il termine di scadenza originario del debito stesso.
- 2) In merito ad atti di recupero di entrate o irrogazione di sanzioni tributarie, l'istanza di rateizzazione o proroga del debito è inammissibile se presentata oltre il termine di scadenza dell'atto stesso.
- 3) In fase di recupero coattivo del debito, l'istanza di rateizzazione o proroga di tal debito è inammissibile se presentata quando è iniziata una delle seguenti fasi:
 - a) pignoramento mobiliare
 - b) pignoramento immobiliare
 - c) pignoramento dei crediti presso terzi
 - d) fermo amministrativo di beni mobili registrati
- 4) L'inammissibilità dell'istanza di cui ai precedenti commi 1) e 2) non implica l'inammissibilità nelle fasi successive di recupero del credito.

Art. 17 – Disposizioni generali

- 1) In caso di rigetto dell'istanza di concessione da parte dell'ente, emesso dopo la scadenza originaria del debito, al debitore non potranno addossarsi eventuali sanzioni ed interessi moratori previsti dalle disposizioni particolari se l'istanza sia pervenuta all'ente almeno 30 giorni antecedenti la scadenza originaria.
- 2) Ogni rata autorizzata deve aver scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare.
- 3) Una volta richiesta ed ottenuta la rateizzazione è sempre possibile effettuare il saldo del debito residuo in unica soluzione, senza però il recupero degli interessi dilatori già versati.
- 4) In caso di concessione della rateizzazione, la prima rata ha scadenza l'ultimo giorno del mese corrente se l'atto di concessione è emesso entro il 15 del mese; qualora la concessione avvenga nella seconda quindicina del mese, la scadenza della prima rata viene stabilita all'ultimo giorno del mese solare successivo. Qualora già la scadenza originaria del debito sia posteriore alle predette date, la prima rata concessa avrà scadenza all'ultimo giorno del mese di scadenza originaria, salvo il debitore richieda espressamente di anticipare la decorrenza.
- 5) Qualora il debitore richieda con un'unica istanza la rateizzazione di più debiti, il numero massimo concedibile di rate s'intende comunque riferito all'intera somma a debito.
- 6) Se il giorno di scadenza di una singola rata cade in giorno festivo o di sabato, esso è prorogato di diritto al giorno feriale immediatamente successivo.

- 7) Al competente Responsabile di Posizione Organizzativa compente il monitoraggio costante dei pagamenti ed intraprendere le eventuali azioni successive atte al recupero.
- 8) E' compito del competente Responsabile di Posizione Organizzativa provvedere alle eventuali reimputazioni in bilancio delle somme oggetto di rateizzazione, qualora ricada in esercizi successivi a quello corrente.

Art. 18 -Disposizioni particolari

- 1) In deroga all'art. 3 è condizione ostativa al rilascio della concessione di rateizzazione la sussistenza del debito già scaduto:
 - a) per la quota erariale dell'Imposta municipale unica per le quali non è stato ancora emesso l'atto di recupero;
 - b) per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504-1992;
 - c) per le componenti perequative sulla Tassa rifiuti previste dall'Autorità di regolazione energia e ambiente (ARERA).
- 2) In deroga all'art. 1 la rateizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale sulla Tassa rifiuti riguarda anche le somme dovute per il tributo provinciale di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504-1992 e per le componenti perequative sulla Tassa rifiuti previste dall'Autorità di regolazione energia e ambiente (ARERA). Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento tali somme sono considerate quali entrate dell'ente.
- 3) La rateizzazione di entrate soggette a Imposta sul valore aggiunto comporta la rateizzazione anche dell'imposta stessa. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento l'IVA è considerata quale entrata dell'ente.
- 4) L'istanza di rateizzazione per la Tassa rifiuti permanente in fase spontanea si considera presentata in tempo utile se presentata entro la scadenza del sollecito notificato ai sensi del Regolamento di applicazione della Tassa. Per gli atti di accertamento per mancato pagamento della TARI l'istanza si considera presentata in tempo utile, anche ai fini dell'applicazione della sanzione agevolata, se presentata entro la scadenza di pagamento dell'atto.
- 5) Se per il mancato pagamento del C.U.P. è emesso e notificato apposito sollecito l'istanza di rateizzazione relativa si considera presentata in tempo utile se presentata entro la scadenza del sollecito.
- 6) Le somme dovute per la quota dell'IMU dovuta allo Stato si considerano ai fini del calcolo del debito complessivo verso l'ente, come definito dall'art. 6 bis, qualora sia richiesta la rateizzazione della corrispondente quota comunale.